Nota integrativa e bilancio relativo all'esercizio 2025

Aspetti pratici e operativi.
Aggiornato con le novità in materia correzione degli errori contabili, Codice della Crisi di Impresa, rendicontazione ESG ed emendamenti ai principi contabili

Cristiano Corghi

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli Srl

Sommario

Parte I - Disposizioni di carattere generale

• Schemi di bilancio 6
• Principi di redadzione del bilancio d'esercizio 10
• Approfondimenti in tema di contibuità aziendale - bilancio 2020/2021/2022 19
• Introduzione allo stato patrimoniale 21
• Introduzione al conto economico 23
• L'informazione in nota integrativa 26
• Nota integrativa al bilancio di esercizio 30
• Rendiconto finanziario 31
• Le novità in Nota integrativa per il bilancio 2024-2025 36
• Disciplina della correzione degli errori contabili dal 2025 44
• Coordinamento Tuir e Codice civile nei bilanci 48
• Bilanci intermedi 50

Parte II - Stato Patrimoniale

• Immobilizzazioni materiali 55
• Fabbricati 63
• Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 68
• Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 70
• Immobilizzazioni immateriali 72
• Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 73
• Costi di impianto e di ampliamento 74
• Costi di sviluppo 77
• Diritto di brevetto industriale 79
• Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 81
• Strumenti finanziari derivati attivi 83
• Concessioni, licenze e diritti similari 88
• Marchi d'impresa 90
• Avviamento 92
• Immobilizzazioni finanziarie 94
• Partecipazioni immobilizzate 98
• Crediti verso controllanti 102
• Crediti immobilizzati 104
• Crediti verso imprese collegate 107
• Crediti verso clienti 109
• Crediti tributari 114
• Imposte anticipate 119
• Rimanenze 122
• Acconti 126
• Ratei e risconti attivi 127
• Fondi per rischi e oneri 132
• Fondo per imposte, anche differite 134
• Fondo per strumenti finanziari derivati passivi 137
• Debiti verso soci per finanziamenti0 140
• Debiti verso banche 146
• Debiti verso altri finanziatori 149
• Debiti verso imprese controllate 151
• Debiti verso imprese collegate 154
• Ratei e risconti passivi 156
• Riserve di rivalutazione 159
• Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 162

Parte III - Conto Economico

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni 166
• Ricavi - Aspetti fiscali 174
• Valutazione dei titoli 178
• Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 181
• Ammortamento dei beni materiali - Aspetti fiscali 190
• Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 211
• Ammortamento dei beni immateriali - Aspetti fiscali 217
• Accantonamenti per rischi 221
• Rivalutazioni 223
• Svalutazioni 226
• Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 230
• Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti - Aspetti fiscali 234

Parte IV - Nota Integrativa, informative e relazioni

• Continuità aziendale e deroghe 238
• Recepimento nei documenti di bilancio dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 244
• Relazione sulla gestione 247
• Relazione unitaria del sindaco-revisore 250
• Aspetti particolari della revisione del bilancio 255
• Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale 257
• Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) 258
• Relazione del solo revisore unico indipendente 259
• Giudizio del revisore in presenza di rischi sulla continuità aziendale 260

Parte V - Monitoraggio, indici e informativa ESG

• Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi 265
• Monitoraggio continuo per una rapida emersione della crisi 267
• Emersione precoce della crisi e ruolo del DSCR 271
• Gestione della liquidità e pianificazione dell'indebitamento aziendale 276
• Gestione delle garanzie ed impatto sulla centrale dei rischi banca d'italia 280
• Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi 287
• Limitazione della responsabilità civile dell'organo di controllo societario 293
• Informativa ESG e bilancio di esercizio 298

Parte VI - Iter per l'approvazione e disposizioni speciali

• Credito d'imposta per beni strumentali nuovi 2022/2025 307
• Iperammortamento dal 2026 per investimenti in beni strumentali nuovi 309
• Rivalutazione dei beni d'impresa per gli esercizi 2020/2021 311
• Svalutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci 2025 e 2026 317
• Deroga al ripianamento delle perdite e impatto sul bilancio: contesto giuridico e impatti finanziari e operativi 318
• Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali 324
• Copertura delle perdite "Covid-19" 333
• Sospensione e ammortamenti per il 2020, 2021 e 2022 335
• Sospensione degli ammortamenti 2023 341
• Corretta qualificazione del finanziamento soci 343
• Scadenze e adempimenti di bilancio 345
• Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 348

Parte VII - Novità Principi Contabili OIC

• Finalità e postulati del bilancio d'esercizio 354
• Composizione e schemi del bilancio d'esercizio 359
• Rimanenze di magazzino 381
• Immobilizzazioni materiali 394
• Immobilizzazioni immateriali 408
• Imposte sul reddito 422
• Patrimonio netto 432
• Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 443
• Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto 449
• Ricavi 461

Parte I

Disposizioni di carattere generale

SCHEMI DI BILANCIO

D.LGS. 139/2015 ⇨

Il D. Lgs. 139/2015 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/Ue. Le principali novità relative al bilancio di esercizio riguardano l'introduzione **dell'obbligo del rendiconto finanziario**, modifiche agli schemi di bilancio e al contenuto della nota integrativa.

Il provvedimento introduce la categoria delle micro imprese, non tenute alla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione se alcune informazioni sono fornite in calce allo stato patrimoniale.

Altra questione riguarda l'eventuale adeguamento della disciplina fiscale alle nuove disposizioni civilistiche, analogamente a quanto avvenuto con i soggetti Ias adopter. La problematica maggiore riguarda l'Irap, per effetto dell'eliminazione dell'informativa relativa alla composizione delle voci straordinarie del conto economico.

TIPOLOGIE DI BILANCI ⇨

BILANCIO ORDINARIO

Formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dalla relazione sulla gestione.

BILANCIO ABBREVIATO

Formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dal rendiconto finanziario; possibilità di non redigere la relazione sulla gestione.

BILANCIO MICRO-IMPRESE

Riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata, ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.

REDAZIONE DEL BILANCIO ORDINARIO

BILANCIO ⇨

CONTENUTO

- Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

REDAZIONE DEL BILANCIO

- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale disposizione.

PRINCIPIO DI REDAZIONE

- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

RENDICONTO FINANZIARIO ⇨

ART. 2425-TER C.C.

- Dal rendiconto finanziario risultano:
  - l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Per l'esercizio cui è riferito il bilancio e per quello precedente.

	CRITERI DI VALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI ⇨	**TITOLI** Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del **costo ammortizzato**, ove applicabile. **RIDUZIONE DI VALORE** Generalmente il minor valore cui sono state iscritte le immobilizzazioni non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; tale disposizione **non si applica alle rettifiche di valore relative all'avviamento**. **PARTECIPAZIONI** Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto **riferito alla data di acquisizione** o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo.
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO ⇨	**CAPITALIZZAZIONE** I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. Sono stati e**sclusi i costi di ricerca e di pubblicità**. **AMMORTAMENTO** • **I costi di impianto e ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo **non superiore a 5 anni**. • **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo **non superiore a 5 anni**. L'ammortamento era previsto per tutti i costi entro un periodo non superiore a 5 anni. *Finchè l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.*
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO ⇨	• L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua **vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore **a 10 anni**. • Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. In precedenza era previsto un ammortamento entro 5 anni, con possibilità di estensione in base alla durata dell'utilizzazione.
CRITERI DI RILEVAZIONE ⇨	**DISAGGIO E AGGIO SU PRESTITI** Il disaggio **e l'aggio** su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito per i crediti e debiti. **CREDITI E DEBITI** I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del **valore di presumibile realizzo**. **ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA** • Le attività e passività **monetarie** (debiti e crediti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito) in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla **data di chiusura dell'esercizio**; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. • Le attività e passività in valuta **non monetarie** devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro **acquisto**.
BENI DI SCARSA RILEVANZA ⇨	Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, **non possono più essere iscritte nell'attivo ad un valore costante** qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio (e sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione).

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

FAIR VALUE

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**.

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE

- Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

Tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

- Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono **valutati simmetricamente** allo strumento derivato di copertura.

Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Utili	Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Riserve di patrimonio	Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Tavola n. 1 **Bilanci**

Gli obblighi in tema di bilancio saranno diversificati in base a 3 tipologie di imprese.

Tipologie	Requisiti dimensionali[1]	Documenti che compongono il bilancio
Micro imprese	• Attivo ≤ € 220.000 • Ricavi ≤ € 440.000 • Dipendenti ≤ 5 unità	• Stato patrimoniale (con integrazioni)[2] • Conto economico
Piccole imprese	• Attivo ≤ € 5.500.000 • Ricavi ≤ € 11.000.000 • Dipendenti ≤ 50 unità	• Stato patrimoniale • Conto economico • **Nota integrativa**
Grandi imprese	• Attivo > € 5.500.000 • Ricavi > € 11.000.000 • Dipendenti > 50 unità	• Stato patrimoniale • Conto economico • **Nota integrativa** • **Rendiconto finanziario** • **Relazione sulla gestione**

Note

[1] 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese. È possibile applicare le semplificazioni già dal 2° esercizio in cui le condizioni sono rispettate (circ. Assonime n. 9/2009). Stesso criterio per la redazione del bilancio ordinario in caso di superamento dei limiti (documento CNDCEC novembre 2012).

[2] Per l'**esonero dalla nota integrativa** devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'**esonero dalla relazione sulla gestione** è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO ⇨

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
- Gli ammortamenti e le svalutazioni non devono più essere detratti in forma esplicita dalle voci BI (immobilizzazioni immateriali) e BII (immobilizzazioni materiali) dell'attivo dello stato patrimoniale.

RENDICONTO FINANZIARIO
- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata **sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario**.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO RAGGRUPPABILI
- Voci A2 e A3.
- Voci B9(c), B9(d), B9(e).
- Voci B10(a), B10(b),B10(c).
- Voci C16(b) e C16(c).
- Voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) (strumenti finanziari derivati).
- Voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (strumenti finanziari derivati).

DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE
- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

BILANCIO PER MICRO IMPRESE

MICRO IMPRESE ⇨

- Società che redigono il bilancio in forma abbreviata che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, **non abbiano superato 2** dei seguenti limiti:
  1) totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: € 175.000;
  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
  3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Superamento dei limiti

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il 2° esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei limiti previsti per essere considerate micro imprese.

BILANCIO ⇨

RINVIO

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis C.C.).

ESONERI
- Le micro-imprese sono **esonerate** dalla redazione di:
  .. **rendiconto finanziario**;
  .. **nota integrativa** quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
  . l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali;
  . l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci;
  .. **relazione sulla gestione**; quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
  . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

DEROGHE
- Non opera la disposizione che impone che gli **strumenti finanziari derivati**, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, siano iscritti al **fair value**.
- Non è applicabile l'art. 2423, c. 5 C.C.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

BILANCIO ⇨

Redazione
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio.

Composizione
- Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.).
- Conto economico (art. 2425 C.C.).
- Rendiconto finanziario.
- Nota integrativa (art. 2427 C.C.).

Moneta di conto
Unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE ART. 2423 C.C. ⇨

Chiarezza
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza.

Rappresentazione veritiera[1] e corretta
- Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto:
  - .. situazione patrimoniale;
  - .. situazione finanziaria;
  - .. risultato economico dell'esercizio.
- Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
- La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della:
  - .. situazione patrimoniale;
  - .. situazione finanziaria;
  - .. risultato economico.
- Gli eventuali utili devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Informazioni complementari
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Deroga per irrilevanza
- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa **quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.**
- Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
- Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione.

Nota[1]	L'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE ART. 2423-BIS C.C.

⇨

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella **prospettiva della continuazione dell'attività.**
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Si possono indicare **esclusivamente gli utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tenere conto dei **proventi** e degli **oneri di competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tenere conto dei **rischi e** delle **perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura** di questo.
- Gli **elementi eterogenei** ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe a tale principio sono consentite in **casi eccezionali**; la nota integrativa deve motivare la deroga, indicando l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE ART. 2423-TER C.C.

⇨

Comparazione con l'esercizio precedente

- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo dell'esercizio precedente.
- Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
- La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Divieto dei compensi di partite

Sono vietati i compensi di partite.

POSTULATI DEL BILANCIO (OIC) ⇨

Prudenza
Sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, sono individuate altre fattispecie di applicazione pratica del postulato. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite.

Prospettiva della continuità aziendale
Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni relative alla permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se vengono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2184 C.C., ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.

Rappresentazione sostanziale (Sostanza dell'operazione o del contratto)
- La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
- L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

Competenza
Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Costanza nei criteri di valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali. Ciò rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.

Rilevanza
- Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.
- Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi sia quantitativi.
- I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.
- I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Comparabilità
- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
- **L'OIC 29** "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.
- Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore, ossia deve essere scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio
- Il principio contabile Oic 29 individua tre differenti fattispecie di accadimenti aziendali successivi alla chiusura dell'esercizio da valutare nella redazione del bilancio:
  - fatti successivi che devono essere recepiti (quindi iscritti) nei valori di bilancio;
  - fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, potendo essere arginati a menzione nella nota integrativa;
  - fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

PRESUPPOSTO FONDAMENTALE ⇨

- **L'OIC 11** definisce il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".
- Il principio della continuità aziendale ('art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.), è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO OIC 11 ⇨

- L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce **un complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

Valutazione prospettica

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per **un prevedibile periodo di almeno 12 mesi**.
- Nella valutazione si devono considerare anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da riportare nella nota integrativa, per considerare se è ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale (OIC 29, par. 59.C).
- La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.
- **Nella nota integrativa** devono essere indicate **specifiche informazioni**.

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur **sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo**.

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione è adottabile solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

- **Ad esempio, si dovrà effettuare**:
  - .. la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
  - .. la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conte che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
  - .. la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
  - .. la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
  - .. la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare adeguata informativa delle **circostanze** e degli **effetti** di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.

- Quando, ai sensi dell'art. 2485 c.c. è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. il bilancio d'esercizio è redatto **senza la prospettiva della continuazione dell'attività**, e si applicano i **criteri di funzionamento**, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA ⇨

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare **significative incertezze** nella valutazione prospettica della continuità aziendale sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle "**assunzioni effettuate**" e alle "**incertezze identificate**", nonché ai "**piani aziendali futuri**" predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze esposte e le conseguenti ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite, che è stata prorogata anche per il bilancio al 31.12.2022. **La scelta di rinviare la copertura della perdita significativa deve considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (studio Notariato 88-2021/I)**, per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.

Il collegio sindacale, nella relazione evidenzia che dalla nota integrativa emerge quali perdite sono state sospese e gli eventuali provvedimenti assunti nell'esercizio 2023 a seguito della pianificazione programmata per la relativa copertura (modelli CNDCEC).

NOTA INTEGRATIVA ⇨

- La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi dell'art. 2427, p. 1) C.C.
- Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione).

Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le s**ignificative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai **piani aziendali** futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OIC 29 ⇨

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.

DEFINIZIONE ⇨

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.**

Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (a)
Fatti che **modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio**, in conformità al postulato della competenza.

Esempi	• Definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere la data di bilancio. • Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato. • Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquisite o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio. • Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti per prestazioni svolte nell'esercizio chiuso. • Scoperta di un errore o di una frode.

Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio (b)
Sono quei fatti che **modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo**.

Esempi	• Diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura esercizio. • Distruzione di impianti di produzione causati da calamità. • Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio in valute estere. • Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo conclusasi nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quello di formazione del bilancio. • Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura esercizio è quella di formazione del bilancio.

Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale (c)
Sono quei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che **possono far venire meno** il presupposto della **continuità aziendale**.

Esempio	Gli amministratori manifestano l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

RILEVAZIONE IN BILANCIO ⇨

- I fatti del tipo (a) e (c) sono **rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- I fatti del tipo (b) non sono rilevati in bilancio; tuttavia, sono **illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Termini	• Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. • Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono **modificare adeguatamente il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.

NOTA INTEGRATIVA ⇨

- **L'art. 2427, n. 22 quater c.c. richiede che in nota integrativa sia data indicazione circa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**. Nell'illustrare tali fatti è necessario fornire la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile. Tale previsione deve essere prevista anche in caso di bilancio predisposto in forma abbreviata.
- **Vi sono poi alcuni fatti successivi da non rilevare in bilancio, ma che richiedono un'informativa in nota integrativa**:
  - operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, eccetera) eseguiti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - annuncio di un piano di dismissione di importanti attività;
  - acquisti o cessioni di un'azienda;
  - distruzione di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
  - annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
  - emissione di un prestito obbligazionario;
  - aumento di capitale;
  - assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
  - significativi contenziosi legali e fiscali;
  - fluttuazioni anomale, ma significative, dei valori di mercato delle attività di bilancio o nei tassi di cambio;
  - richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

ASSEMBLEE ONLINE

ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Norme a regime

⇨

Voto per corrispondenza

In merito alle cosiddette "videoconferenze" e all'esercizio del "voto per corrispondenza", il **Consiglio del notariato di Milano (massima 14/2004)**, sostiene che "Nella società a responsabilità limitata devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio".

Video assemblee Cons. Notarile di Milano (massima 200/2021)	Gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sarà più in vigore l'art. 106 D.L. 18/2022, contenente la disciplina "emergenziale", il cui termine è stato più volte prorogato.

Clausola statuaria

- Nella società a responsabilità limitata, l'adozione del mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante **apposita clausola nell'atto costitutivo**.
- In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Informazione dai mezzi di telecomunicazione

- **È necessario che i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea**, come stabilito dall'art. 2371 c.c.:
  - .. di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea;
  - .. di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - .. di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - .. di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo;
  - .. di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - .. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - .. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - .. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Consiglio nazionale del Notariato, studio 21.07.2023, n. 41-2023/I

- Il 31.07.2023 è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in tema di svolgimento di assemblee societarie in forma telematica, ma anche dopo tale data restano valide le assemblee societarie in audio/video conferenza.
- Il Notariato, con lo studio 41/2023, ha esaminato la materia precisando che occorre rispettare l'art. 2370, c. 4 c.c., secondo cui l'audio/video conferenza è lecita in quanto lo preveda lo statuto. È sufficiente una previsione generica, come, ad esempio, «L'assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione».
- **Lo Studio 41/2023 del Notariato smentisce quindi l'orientamento H.B.39 dei notai del Triveneto, dove è stata sostenuta la legittimità dell'audio/video conferenza anche nel caso in cui non vi sia alcuna clausola statutaria sul punto.**
- Lo Studio 41/2023 conferma che quando lo statuto abilita genericamente l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è facoltà dell'organo amministrativo decidere se l'assemblea debba svolgersi solo con la confluenza dei partecipanti in un luogo fisico oppure se debba svolgersi in un luogo fisico, ma consentendo ai partecipanti di collegarsi mediante strumenti di telecomunicazione, oppure se debba svolgersi in audio/video conferenza totale.

ASSEMBLEE A DISTANZA

Consiglio Notarile di Milano (massima 23.11.2021, n. 200) a regime

⇨

- Gli **statuti** delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche al termine del periodo emergenziale, con lo scadere dell'applicabilità dell'art. 106 D.L. 18/2020 (concernente la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, **anche in mancanza di apposita clausola statutaria**, mediante l'intervento con mezzi di telecomunicazione), ovvero che concedano agli amministratori la facoltà di scelta. È parimenti ritenuta legittima la clausola che consenta la possibilità di intervento mediante mezzi audio-video quale modalità aggiuntiva all'intervento di persona per i soci. Quanto sostenuto per le assemblee dei soci dovrebbe valere anche per le riunioni degli altri organi sociali, a condizione dell'esistenza della specifica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con mezzi di telecomunicazione.

Tavola **Decisioni dei soci di società a responsabilità limitata**

I soci decidono:	**Competenza riservata all'assemblea**
• Sulle materie riservate loro dall'atto costitutivo.	Approvazione bilancio/distribuzione degli utili.
• Su richiesta degli amministratori.	Nomina amministratori/sindaci e revisori.
• Su richiesta di soci rappresentanti 1/3 capitale sociale.	• Modifiche atto costitutivo. • Operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci.
Assemblea	**Con consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto**
• Il metodo assembleare è inderogabile solo per: .. modificazioni dell'atto costitutivo; .. sostanziale modifica oggetto sociale o diritti dei soci; .. se l'atto costitutivo non prevede altro metodo; .. se lo richiedono gli amministratori o i soci per 1/3 del capitale.	• Deve esservi espressa previsione nell'atto costitutivo e in questo caso dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare: .. l'argomento oggetto di decisione; .. il consenso alla stessa.